

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 204

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRANCHI, TRIPODI, PIROLO, GREGGI,
PAZZAGLIA, BAGHINO**

Presentata il 28 giugno 1979

Abrogazione del decreto legislativo presidenziale 25 giugno 1946, n. 13, relativo ai benefici in favore dei militari in servizio non isolato all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI! — Mossi unicamente dall'intento di ristabilire l'uguaglianza di trattamento tra cittadini aventi i medesimi titoli ci onoriamo di sottoporre all'approvazione del Parlamento la presente proposta di legge che mira all'abrogazione del decreto legislativo presidenziale 25 giugno 1946, n. 13.

La proposta intende ripristinare quei benefici che, concessi con il regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, ai combattenti nella guerra di Spagna furono abrogati dall'anzidetto decreto 25 giugno 1946, n. 13, limitatamente alla parte concernente le assunzioni e le carriere nei pubblici impieghi di questo personale. Se nei riguardi dei mutilati e degli invalidi della predetta guerra è stata riconosciuta la continuità del diritto alla pensione e tutti i benefici previsti dal decreto 21 ottobre

1935, n. 2179, sono stati fruiti dal personale assunto precedentemente all'entrata in vigore del decreto 25 giugno 1946, n. 13, e mantenuti per i militari partecipanti alla stessa guerra, rimasti alle armi, non si vede il motivo di escludere dal godimento dei predetti benefici coloro che, pur avendo lo stesso titolo assunsero un impiego civile nelle pubbliche amministrazioni dopo l'entrata in vigore del citato decreto legislativo 25 giugno 1946, n. 13.

Sono ormai trascorsi oltre 30 anni da allora: molti rancori si sono placati ed è andata sempre più affermando nella coscienza del popolo italiano. Per questo motivo, onorevoli colleghi, vi invitiamo a dare il vostro consenso alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il decreto legislativo presidenziale 25 giugno 1946, n. 13, nella parte concernente le assunzioni e le carriere nei pubblici impieghi dei militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e dei loro congiunti a causa del servizio prestato, è abrogato.

Conseguentemente sono ripristinate le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

ART. 2.

Le amministrazioni militari, a richiesta degli interessati o degli aventi diritto, sono autorizzate al rilascio della dichiarazione per la concessione delle provvidenze previste dal regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.